

# La Finanziaria 2007 commentata

**ItaliaOggi pubblica il testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, depositata al Senato e su cui verrà votata la fiducia**

## ARTICOLO 1

1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 9.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro e in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro e in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico

degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro e in 10.500 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro e in 200.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incipienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la

tutela della sicurezza del Paese.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,» sono soppresse;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni

per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'ecedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

- 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La de-

trazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al

*continua a pag. 38*

## Commenti

### Comma 1

Fissati i risultati differenziali del bilancio dello stato. Il comma 1 prevede che il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2007 è, in termini di competenza, pari a 29 mila mln di euro, al netto di 9.520 mln previsti per regolazioni debitorie. Nello specifico, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario (art. 11 legge 5/8/78 n. 468 e successive modificazioni), tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, e anche dell'indebitamento all'estero, per un importo che non superi i 4 mila mln di euro, relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato per il prossimo anno, in termini di competenza, precisamente in 240.500 mln.

### Comma 2

È rispettivamente pari a 26 e a 18 mila milioni di euro, al netto di 8.850 milioni, previsti per le regolazioni debitorie, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale che ha tenuto conto degli effetti di questa legge. Inoltre, il livello massimo del ricorso al mercato è determinato per il 2008 precisamente in 214 mila milioni, e per il 2009, in 208 mila milioni di euro. Per il bilancio programmatico del biennio, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500

e in 10.500 milioni di euro. Ma non solo. Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 208 mila milioni per il 2008 e in 200 mila mln per il 2009.

### Comma 3

Il comma 3 precisa che i livelli del ricorso al mercato, previsti dai commi 1 e 2, si intendono al netto delle operazioni effettuate. Questo con lo scopo di rimborsare o ristrutturare, prima della scadenza, passività preesistenti con ammortamento a carico dello stato.

### Comma 4

Decisa la destinazione delle eventuali maggiori entrate tributarie derivanti dalla lotta all'evasione fiscale che si potrebbero realizzare nel 2007. Inanzitutto andrebbero a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. Nel caso poi avanzassero risorse, dopo aver realizzato i primi obiettivi, esse sarebbero destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse. Salvo, però, che si renda necessario assicurare la copertura finan-

ziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del paese.

### Comma 5

Ogni anno, entro il 30 settembre, il ministro dell'economia e delle finanze presenterà al parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Relazione che quantifica le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale.

### Comma 6

Il comma 6 apporta delle modifiche agli articoli del Tuir che disciplinano il sistema delle detrazioni e delle deduzioni, nonché gli scaglioni e le aliquote fiscali. Nello specifico:

- la lettera a), modifica l'articolo 3 del Tuir sul piano formale, eliminando il rinvio al sistema delle deduzioni ormai non più esistente. Va evidenziato, infatti, che l'intervento normativo ha il fine di ribaltare la riforma Ire avviata dal ministro Tremonti e di tornare al vecchio sistema delle detrazioni dall'imposta lorda;

- la lettera b) sostituisce l'articolo 11, che dal 2007 va a disciplinare gli scaglioni e le aliquote. In particolare, sono previsti cinque scaglioni reddituali, vi è un peggioramento del prelievo a partire dai red-

diti a circa 40 mila euro, mentre è confermata la norma di favore per i soggetti titolari di bassi redditi di pensione;

- la lettera c) introduce, invece, le detrazioni per carichi di famiglia con il nuovo articolo 12 del Tuir, in luogo delle attuali deduzioni. Sostanzialmente non cambiano le modalità di individuazione dei familiari a carico, mentre è previsto un meccanismo particolare per l'attribuzione della detrazione effettiva: infatti, le detrazioni sono inversamente proporzionali al reddito del contribuente. Sono invece disciplinate in maniera innovativa le ripartizioni delle detrazioni tra i genitori, sia in vigenza di matrimonio che a seguito di interruzione. Sul punto si rinvia all'approfondimento che segue;

- la lettera d) disciplina le altre detrazioni, collegate alle diverse tipologie di reddito percepite dal contribuente. Anche in tal caso non vi sono grosse variazioni sulle modalità di attribuzione dei benefici fiscali (per esempio, gli importi per il lavoro dipendente sono da rapportare ai giorni di spettanza). La novità invece è rappresentata dall'individuazione delle tipologie di reddito ulteriore (come alcuni redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir) che danno diritto alle detrazioni;

- la lettera e) modifica l'art. 24 del Tuir, relativamente ai non residenti, specificando che non spettano le detrazioni per i familiari a carico.

segue da pag. 37

primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto figli naturali il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che con-

viva con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rap-

portata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione

dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte cor-

rispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali;

e) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dall'imposta lorda si computano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».

7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole: «Le deduzioni di cui

## Commenti

Per quanto riguarda le ripartizioni tra i coniugi della detrazione, vige l'obbligo di ripartire al 50%, tranne se, in base a specifico accordo, non sia deciso di attribuire l'intero carico di famiglia al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In tal modo, il legislatore ha inteso agevolare eventuali situazioni di incapienza dell'imposta lorda di uno dei coniugi. È noto infatti che le detrazioni possono fruirsi nei limiti dell'imposta lorda del contribuente e dunque, se tale imposta è già ridotta in virtù del basso reddito o di altre detrazioni, è facile che parte del beneficio per i familiari possa perdersi.

La regola di ripartizione in misura pari, però, subisce rilevanti modifiche in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento dei figli a un unico genitore o con affidamento congiunto o condiviso.

In tali ipotesi, la norma prevede che, salvo accordo contrario, la detrazione spetta rispettivamente per intero al genitore affidatario o nella misura del 50% tra i genitori.

La norma, inoltre, in maniera testuale, prevede che:

• ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, la de-

trazione è assegnata per intero al secondo genitore;

• in tale ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il secondo genitore è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. Presumibilmente le intenzioni del legislatore sono state quelle di disciplinare in maniera compiuta una fattispecie molto delicata. Già i rapporti tra ex coniugi possono non essere idilliaci, in questo contesto magari avere una comunione di intenti per massimizzare i vantaggi fiscali è difficile da raggiungere. Pertanto soccorre la norma, fissando due principi: anzitutto, nelle ipotesi di incapienza anche parziale, la detrazione passa, in maniera obbligatoria, al coniuge con reddito più elevato. In secondo luogo, quest'ultimo, salvo accordo di tipo diverso, è tenuto a riversare una somma di denaro equivalente alla maggiore detrazione fruita. La regolamentazione del caso di incapienza riferito a ex coniugi rappresenta di sicuro una rilevante novità nel panorama fiscale. Come detto, in primo luogo è stabilito in maniera tassativa che se uno dei genitori non può fruire, anche in parte, della detrazione, i carichi di famiglia sono attribuiti al 100% all'altro coniuge. Deve essere subito sottolineato che l'ipotesi di incapienza, attese le in-

tenzioni sociali della norma, va verificata alla fine di tutti le detrazioni fruibili, ossia dopo aver considerato le detrazioni per lavoro dipendente o per altri redditi, nonché quelle per i diversi oneri di cui agli articoli 15 e 16 del Tuir (per esempio, spese mediche, mutui, assicurazioni ecc.) e quelle fuori Tuir, come il 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Sarebbe, infatti, contro lo spirito e le intenzioni della norma una interpretazione assolutamente rigida che si ancori alla numerazione degli articoli del Tuir, stabilendo che essendo le disposizioni in commento inserite all'interno dell'articolo 12 del medesimo Testo unico, l'ipotesi di incapienza debba essere valutata senza considerare le disposizioni successive.

Ciò detto, si pone un problema ben preciso: cosa accade se anche l'altro coniuge, magari proprio a seguito delle maggiori detrazioni, è incapiante. L'incapienza delle detrazioni, è noto, si realizza nel momento in cui tutte le detrazioni hanno «esaurito» l'imposta lorda risultante dalla dichiarazione: in questa circostanza, l'ammontare di detrazione eccedente è perso, in quanto non può essere richiesto a rimborso, compensato o riportato alla dichiarazione successiva. Ebbene, in queste circostanze non è chiaro se comunque scatta l'obbligo di attribuire la detrazione all'ex coniuge con reddito più elevato

e se vi è l'obbligo di riversamento e in che misura.

La detrazione in commento, infine, pone, poi, una particolarità. Il riversamento del beneficio fiscale potrebbe non essere sempre vantaggioso per il coniuge parzialmente incapiante: infatti, le nuove detrazioni sono rapportate ai redditi percepiti dai contribuenti, per cui potrebbe accadere che il calcolo della detrazione fruita dall'altro genitore e da riversare (per esempio, 300 euro) sia inferiore alla capienza parziale dell'altro genitore, che magari avrebbe potuto detrarre la sua detrazione, pari per esempio a 500, fino a concorrenza della sua imposta lorda, pari per esempio a 400 euro.

Infine, un legittimo dubbio nell'ipotesi di inadempimento al riversamento: si tratta o meno di una violazione di carattere tributario, attesa l'introduzione della previsione nel Tuir? La problematica non è di poco conto, in quanto in caso di risposta affermativa potrebbe essere attribuito all'amministrazione finanziaria il compito di controllo, di dirimere eventuali controversie ed eventualmente sanzionare il comportamento, anche se non è chiaro in quale misura e ai sensi di quale disposizione.

### Comma 7

La norma effettua delle modifiche di coordinamento nel sistema delle ritenue-

all'articolo 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13».

8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è abrogato.

9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalità indicate nell'articolo 18, comma 53, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il

nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;

c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c-bis) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti;

d) restano fermi i criteri di ri-

valutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008.

12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legi-

slativo 26 ottobre 1995, n.504. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

13. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico».

14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui

al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n.146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge.

15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è abrogato.

16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:

a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere su-

*continua a pag. 40*

te fiscali tenendo conto delle modifiche apportate al Tuir.

#### Comma 8

Viene abrogato il cosiddetto contributo di solidarietà del 4% che scattava nei confronti dei contribuenti aventi un reddito di importo superiore a 100 mila euro e che di fatto rappresentava un ulteriore scaglione di imposta, pari al 43%, atteso che oggi per tali redditi l'aliquota marginale è pari al 45%.

#### Comma 9

È introdotta una clausola di salvaguardia a favore dei soggetti che percepiscono indennità di fine rapporto, i quali possono optare per l'applicazione, in sede di tassazione separata, delle aliquote e degli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006.

#### Comma 10

La norma pone un principio di assegnazione allo stato in maniera indiretta del maggior gettito derivante alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni della Finanziaria.

#### Comma 11

Sono apportate delle modifiche alla disciplina degli assegni familiari, di entità tale da bilanciare in alcuni casi il peggioramento della pressione fiscale, ovve-

ro in modo da aumentare i benefici nei confronti dei soggetti con condizioni familiari disagiate.

#### Comma 12

Norma che disciplina la compartecipazione delle regioni al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

#### Comma 13

È inserito un nuovo articolo 10-bis nella legge n. 146 del 1998, finalizzato a disciplinare la revisione degli studi di settore, stabilendo in particolare un nuovo termine triennale che al massimo deve essere rispettato per detta revisione. Inoltre, dovranno considerarsi anche i dati e le statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono, nonché valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.

#### Commi 14-17

È previsto che, nell'attesa della revisione degli studi di settore, saranno individuati appositi indicatori in grado di individuare maggiori ricavi o compensi. Si veda di seguito l'approfondimento in materia di studi di settore. Il comma 15

abroga la precedente disposizione che prevedeva una revisione quadriennale degli studi di settore. Trattasi di disposizione di coordinamento, attesa la previsione di revisione triennale che sarà vigente in base al nuovo articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998. Con il comma 16 sono modificate le condizioni di applicazione degli studi di settore. In particolare, è innalzata la soglia a 7,5 milioni di euro ed è prevista l'applicazione degli studi anche nelle ipotesi di cessazione e successiva riapertura dell'attività entro sei mesi, nonché nel caso di prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti. Il comma 17 inserisce una sorta di premio, mediante un nuovo comma 4-bis inserito all'interno dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, stabilendo che gli accertamenti sulla base delle presunzioni semplici ma gravi precise e concordanti non può essere effettuato nei confronti dei soggetti congrui e in linea ai nuovi indicatori, salvo che non siano superati del 40% i ricavi o compensi dichiarati o comunque il valore massimo di 50 mila euro. Si veda comunque l'approfondimento. Almeno sei sono gli aspetti da rammentare in materia di studi di settore, che seguono le recenti modifiche apportate dal d. 223 del 2006:

- gli studi sono sottoposti a revisione con cadenza triennale tenendo altresì conto sia dei dati ufficiali della con-

tabilità nazionale, al fine di mantenere intatta la rappresentatività della procedura, sia dei valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali nel settore economico di appartenenza;

- nell'attesa della revisione, saranno individuati specifici indicatori con cui poter individuare maggiori ricavi o compensi;

- gli studi si applicano, tra l'altro, anche per i contribuenti con un ammontare di ricavi o compensi fino a 7,5 milioni di euro, nonché per i soggetti che hanno iniziato l'attività entro sei mesi dalla data di cessazione precedente oppure in presenza di una semplice prosecuzione di attività già svolta da altri soggetti;

- è introdotta una norma che limita l'accertamento induttivo basato su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, nei confronti dei contribuenti congrui e in linea ai nuovi indicatori;

- è attribuita una maggiore valenza probatoria agli studi di settore;

- sono sanzionati comportamenti volti a limitare la rappresentatività della realtà degli studi, mediante omissioni o «forzature» più o meno volute dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione, nonché della relativa dichiarazione.

Ciò detto, è utile rimarcare alcuni argomenti. Relativamente ai nuovi indica-

segue da pag. 39

periore a 7,5 milioni di euro;  
b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;

c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività».

17. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che di-

chiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o com-

pensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446».

18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e 17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, a esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono indi-

viduati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.

20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima.

21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

22. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 20.

23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n.146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con periodo d'imposta pari a dodici mesi e» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi».

## Commenti

tor di coerenza economica si pone anzitutto il dubbio se si tratterà di indici «preventivi», ossia già pesati dal meccanismo dello studio di settore e dunque inseriti in Gericò, ovvero «postumi», vale a dire valutabili in seconda battuta e sulla base dei dati dichiarati. La recente modifica apportata dal maxi-emendamento e relativa al blocco dell'accertamento induttivo, comunque, lascia intuire che l'intenzione sia di far transitare tali indicatori in Gericò: in tal senso, infatti, induce a riflettere l'affermazione che il contribuente può allinearsi in sede di adeguamento al livello di congruità, tenuto conto dei nuovi indicatori, con l'ovvia conseguenza che già in sede di dichiarazione (e dunque di applicazione di Gericò) i risultati dei nuovi indicatori dovrebbero conoscersi.

Resta da comprendere quali saranno tali indicatori. È il caso di ricordare che l'intenzione di trasformare gli indicatori di normalità economica in maggiori ricavi/compensi ricorda quanto statuito della pianificazione fiscale concordata, norma peraltro abrogata dalla manovra Prodi.

In quell'occasione fu anticipato dagli stessi vertici dell'Agenzia delle entrate che il fine della pianificazione avrebbe dovuto essere la ricostruzione del conto economico del contribuente, da effettuarsi in riferimento ai dati contenuti nella dichiarazione, al fine di individuare possibili incoerenze nei principali componenti negativi, con particolare riguardo a:

- l'utilizzo dei beni strumentali;
- la rotazione del magazzino;
- l'incidenza della produttività per addetto;
- l'incidenza degli altri componenti negativi.

Orbene, poiché la strada tracciata appare chiara, potrebbe giungersi a una sorta di riedizione del meccanismo della pianificazione fiscale concordata, con una particolarità di non poco conto, però, se osservata dal punto di vista del contribuente, in quanto in luogo di quella che doveva essere una proposta facoltativa rispetto alla quale poteva anche non aderirsi, in futuro ci si potrebbe trovare di fronte a una nuova procedura di accertamento, sia pur preceduta da un invito al contraddittorio, ma non evitabile in maniera spontanea.

Dal che discende che soprattutto sul piano del contenzioso appare molto delicata la fase di trasformazione in ricavi/compensi dei nuovi indicatori di coerenza economica.

In primo luogo, infatti, dovranno rapportarsi gli indici emergenti dalla dichiarazione del contribuente con degli elementi di riferimento, probabilmente rappresentati dai valori ritenuti normali per il settore economico d'appartenenza. In secondo luogo, dovrà determinarsi un meccanismo di trasformazione degli indici in maggiori ricavi o compensi, da effettuarsi mediante appositi coefficienti la cui taratura dovrà essere giuridicamente fondata. In pratica, il meccanismo futuro dovrebbe essere fondato nel modo seguente:

1. individuazione degli indicatori di normalità economica;
2. determinazione dei valori dei predetti indicatori ritenuti normali nel settore di appartenenza del contribuente;
3. calcolo degli indicatori risultanti dalla dichiarazione del contribuente;
4. confronto tra indicatori dichiarati e quelli normali del settore;
5. individuazione del coefficiente di conversione della eventuale incoerenza in ricavi/compensi;
6. determinazione dei maggiori ricavi/compensi mediante la moltiplicazione del coefficiente per il differenziale tra il dato dichiarato e quello normale.

Altro argomento rilevante è l'introduzione del nuovo comma 4-bis nell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998. In effetti, il tenore letterale della norma non è felice e si presta a interpretazioni di tipo più benevolo, come prevedere che le due condizioni accertative siano proprio riferite ai nuovi indicatori di coerenza economica, ma un attento esame della stessa conduce alla seguente conclusione: si ottiene un effetto premiale nei confronti dei contribuenti più bravi, ossia quelli che rispettano sia il livello di congruità degli studi, sia i risultati dei nuovi indicatori di coerenza economica.

Necessario corollario a tale affermazione però, con impatto di sicuro meno soddisfacente per i contribuenti, è che la tendenza è di attribuire sempre maggior peso a tali nuovi indicatori nella determinazione dei ricavi/compensi, tant'è che la norma premiale non scatta nei confronti dei soggetti che sono «soltanto» congrui, ma non in linea con gli indicatori.

Tornando alla norma, è da evidenziare, anzitutto, che il nuovo comma 4-bis effettua un richiamo al comma 2 del nuovo articolo 10-bis della legge 146 del 1998, che la stessa Finanziaria 2007 si accinge a introdurre, concernente la modalità con cui saranno revisionati gli studi, che dovranno

non tener conto anche di specifici indicatori di coerenza economica. Se questo, però, avverrà a regime, nel breve periodo soccorre il comma 2 dell'articolo 3 della medesima finanziaria, secondo cui saranno individuati degli indicatori che possono essere utilizzati per calcolare nuovi ricavi o compensi. È lecito presumere, dunque, che nell'immediato sarà ai risultati di questi indicatori che dovrà farsi riferimento per appurare il raggiungimento della soglia di ricavi/compensi che darà diritto al premio.

Come anticipato, il citato comma 4-bis prevede una sorta di immunità dagli accertamenti sulla base delle presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, sulla base di una duplice condizione:

- anche a seguito di adeguamento in dichiarazione il contribuente deve risultare congruo agli studi di settore;
- devono essere soddisfatti anche i risultati dei nuovi indicatori di coerenza economica. Questo punto, peraltro, lascia presumere che gli indicatori dovrebbero essere già individuati da Gericò, seppur in senso contrario dubbi sorgono se si pensa che la procedura di conversione di detti indicatori sarà formulata solo dall'Agenzia, senza concertazione.

A ogni buon conto, se le due condizioni sono rispettate, l'accertamento induttivo non potrà essere effettuato salvo che gli importi di ricavi/compensi accertati non siano superiori del 40%, o comunque di 50 mila euro, ai ricavi/compensi dichiarati. Al riguardo, è bene sottolineare che non si tratta di una franchigia: al superamento della soglia, infatti, per l'amministrazione scatta la possibilità di effettuare un accertamento in riferimento all'intero maggior importo di ricavi/compensi.

Il nuovo comma 4-bis contiene, infine, due importanti precisazioni, riferite rispettivamente alla necessità di una adeguata motivazione e alla possibilità che l'intera disposizione possa non trovare applicazione.

In ordine al primo aspetto, è previsto che laddove sia possibile effettuare un accertamento induttivo lo stesso dovrà contenere nelle sue motivazioni le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, la chiusura del comma 4-bis è chia-

ra: la disposizione premiale, ossia la impossibilità di applicare l'accertamento induttivo ai soggetti congrui e adeguati agli indicatori, viene meno se nei confronti del contribuente siano irrogabili le sanzioni previste:

- dai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- dal comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Si tratta, nello specifico, dei commi che la stessa finanziaria si accinge a introdurre e finalizzati a maggiorare del 10% le sanzioni ordinarie nelle ipotesi di infedele e omessa indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, che comportino una maggiore imposta accertata o una minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, superiore al 10% di quella dichiarata.

### Comma 18

Norma che stabilisce le annualità dalle quali avranno effetto le modifiche apportate.

### Comma 19

Si estendono anche ai soggetti non sottoposti agli studi le individuazioni degli specifici indicatori di coerenza economica che possono individuare ricavi o compensi.

### Comma 20

È prevista l'individuazione di appositi indicatori di coerenza per l'individuazione dei requisiti minimi di continuità nello svolgimento dell'attività da parte dei soggetti Ires.

### Comma 21

È demandata all'Agenzia delle entrate l'approvazione degli indicatori per i soggetti Ires.

### Comma 22

È stabilito che l'attività di controllo sarà programmata sulla base dei valori di incoerenza degli indicatori dei soggetti Ires.

### Comma 23

È eliminato il riferimento ai periodi di

24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per

cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato».

26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata».

27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato».

28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medici-

nali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario»;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».

29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni

di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.

30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, i titolari di partita Iva, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

31. Con provvedimento del di-

continua a pag. 42

imposta pari a 12 mesi per quanto concerne l'applicazione degli accertamenti sulla base degli studi di settore, attese le modifiche alle cause di esclusione, e inoltre viene apportata una maggiore valenza probatoria agli studi di settore. In pratica, è stabilito che gli accertamenti sulla base degli studi di settore possono operarsi in presenza di ricavi o compensi dichiarati inferiori a quelli calcolati dall'applicazione Gerico.

Tale variazione, in sostanza, sembra finalizzata ad attribuire valenza di presunzione legale relativa alla procedura degli studi di settore, in quanto appunto si precisa che gli accertamenti analitico-induttivi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d) del dpr n. 600 del 1973 possono essere attivati nel momento in cui il contribuente risulta non congruo.

Sul punto è necessario rimarcare le recenti vicende giurisprudenziali relative agli studi di settore. Attualmente, gli accertamenti analitico-induttivi, ai sensi dell'articolo 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore. Sulla base di tale statuizione, parte della giurisprudenza ha rimarcato la necessità che gli accertamenti non fossero basati solo sugli studi di settore, bensì anche sulla presenza di gravi incongruenze, attribuendo in tal modo valenza di presunzione semplice alle risultanze degli studi.

L'intervento normativo, dunque, nello stabilire in maniera precisa che gli accertamenti sono collegati al riscontro di ricavi o compensi inferiori a quelli determinati in base a Gerico supera le difficoltà emerse in sede giurisprudenziale e attribuisce maggior fondamento all'applicazione degli studi di settore.

#### Comma 24.

Norma che stabilisce la decorrenza degli effetti delle modifiche di cui al comma 23.

#### Commi 25-27

Sono apportate con i commi 25, 26 e 27 delle modifiche agli aspetti sanzionatori in materia di studi di settore. I commi in argomento prevedono un inasprimento del 10% delle sanzioni minime e massime previste per le dichiarazioni infedeli od omesse, qualora tali violazioni siano riferite ai dati previsti per l'applicazione dello studio di settore o alle cause di esclusione o inapplicabilità degli stessi. Affinché detti

incrementi possano essere applicati è necessario che il risultato accertato in termini di reddito di impresa e di professione, in base ovviamente ai dati effettivi riscontrati, sia superiore del 10% rispetto a quello dichiarato, ovvero, con la stessa misura percentuale, che tale scostamento riguardi l'imposta lorda.

È utile richiamare alcuni dati statistici. Su oltre 102 mila controlli eseguiti dall'amministrazione finanziaria nel triennio 2004/2006, in almeno la metà sono stati riscontrati dati differenti rispetto a quelli dichiarati. La dichiarazione di dati mendaci relativi all'impresa può condizionare i ricavi di Gerico abbassando la soglia di congruità nonché adagiando gli indici di coerenza a favore del contribuente.

Le discordanze più comuni si sono registrate con riferimento al personale, alle unità locali, ai beni strumentali e ad altri elementi specifici. I settori più critici sono quello dei servizi (42,3%) e del commercio (31,5%) mentre quasi strutturali sono risultati gli errori per i professionisti (15,1%) e manifatture (11,1%).

L'inclusione di elementi aziendali diversi permette in molti casi di indirizzare la funzione di ricavo verso la congruità e la coerenza. In parole semplici, i contribuenti più esperti, attraverso diverse emulazioni, inseriscono dati fittizi al solo fine di far corrispondere il ricavo dichiarato a quello risultante dall'elaborazione di Gerico.

In 1.372 controlli specifici l'attività degli ispettori del fisco si è concentrata sui soggetti che hanno dichiarato cause di esclusione (1.050) e cause di inapplicabilità (322). Evidentemente in entrambi i casi si trattava di soggetti non tenuti alla presentazione del relativo studio. L'attività dei controllori in questi casi si è concentrata sulla verifica dell'esistenza degli elementi che hanno inibito l'utilizzo dello strumento. Ebbene, il dato rilevato è che nel 44% degli accessi è stato riscontrato che non sussistevano motivi che provocassero l'esclusione dall'utilizzo degli studi e nel 50,6% non sussistevano elementi che giustificassero l'inapplicabilità. Quindi mediamente il 47% dei soggetti controllati si è sottratto all'utilizzo degli strumenti induttivi senza validi motivi.

Un ultimo rilievo che viene mosso ai contribuenti oggetto del controllo è quello della corrispondenza del codice attività dichiarato rispetto all'impresa economica effettivamente svolta. La presenza di una discordanza ha effetti abbastanza rilevanti, considerato che a ogni codice Ate-

cofin corrisponde una voce imprenditoriale e a ognuna di essa è collegata uno studio o un cluster all'interno dello stesso studio. Chiaramente l'inclusione all'interno di un codice piuttosto che in un altro può avere degli effetti vantaggiosi per i soggetti che optano per un'attività similare per il cui studio sono previsti livelli di ricavo puntuale più bassi. Nei casi più estremi la scelta di un codice non corrispondente può garantire l'immunità dagli studi in quanto non previsti per quella particolare attività. A ogni modo il fenomeno appare abbastanza circoscritto visto e considerato che coinvolge solo 2.493 soggetti ovvero il 2,5% di quelli controllati.

#### Comma 28

Il comma apporta due modifiche in materia di oneri deducibili e detraibili destinate sicuramente a far discutere a lungo. Al fine del contrasto all'evasione, sono interessati gli articoli 10 e 15 del Tuir, nella parte in cui, in caso di acquisti di medicinali, riconoscono a seconda del soggetto interessato una deduzione dal reddito, se l'acquisto è effettuato, direttamente o nell'interesse, da un soggetto portatore di handicap, ovvero la detrazione del 19% della spesa sostenuta laddove l'acquisto avvenga da parte degli altri contribuenti.

Viene dunque completamente stravolta la posizione dell'amministrazione finanziaria che, finora, a più riprese aveva evidenziato come fosse sufficiente una autocertificazione da parte del contribuente attestante la necessità delle spese mediche per se o per i suoi familiari e comunque ci si affidava alla buona fede del contribuente, attesa anche la rilevanza sociale dell'onere.

Oggi avviene un clamoroso ribaltamento di vedute, le cui conseguenze dovranno essere valutate nei comportamenti dei contribuenti. Per fruire dei predetti benefici, infatti, viene stabilito che l'acquisto dei medicinali deve essere certificato da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Vengono alla mente subito due interrogativi: in primo luogo, come si pone la previsione normativa con la privacy del contribuente, soprattutto su un argomento molto delicato come la salute personale. In secondo luogo, come operativamente si potrà affrontare il nuovo adempimento, considerato peraltro che non sono previsti limiti all'entità della spesa a partire dalla quale scat-

ta l'obbligo.

In effetti, per come è scritta la norma, in presenza di qualsiasi acquisto di un medicinale, pur se di irrisorio ammontare, per poter fruire dell'agevolazione fiscale dovrà chiedersi al farmacista di turno l'elencazione dettagliata di quanto richiesto dalla legge (e fin qui possono soccorrere le strumentazioni informatiche in possesso del farmacista, come per esempio l'utilizzo del cosiddetto scontrino parlante) e, soprattutto, dovranno fornirsi i dati fiscali del destinatario della spesa.

Questo aspetto rischia di essere mal digerito da tutti: dal compratore che magari per cifre esigue deve comunque ricordarsi dell'adempimento e, anche in presenza di altri clienti della farmacia, dovrà fornire dei dati personali (suoi o del soggetto per conto del quale effettua l'acquisto), con conseguente comprensibile riluttanza o imbarazzo; dal personale della farmacia che dovrà impiegare non poco tempo nella memorizzazione dei dati per l'emissione dello scontrino. Senza considerare l'inconveniente dell'aumento della «fila» alla cassa che può scoraggiare nuovi avventori.

#### Comma 29

La norma dispone che il comma 28 concernente lo scontrino parlante avrà effetto a partire dal 1° luglio 2007. Inoltre, ad attenuare un po' l'impatto della disposizione, fino a tutto il 2007 sarà possibile certificare in calce alla documentazione il codice fiscale del destinatario del medicinale.

#### Comma 30

Entro il quinto giorno antecedente quello in cui i titolari di partita iva intendono effettuare le compensazioni per imposte, contributi e tributi, di cui al dlgs n. 241/1997, in presenza di importi superiori a euro 10.000, si rende necessario l'invio telematico, anche attraverso intermediari abilitati, di una comunicazione contenente l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della stessa compensazione. L'Agenzia delle entrate potrà eventualmente rispondere entro il terzo giorno successivo a quello dell'invio restando valido, in assenza, il silenzio-assenso.

#### Comma 31

Un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate definirà le modalità per l'introduzione, anche progressiva, della comunicazione preventiva degli importi da compensare, con particolare riferimento

segue da pag. 41

retore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte a impedire l'utilizzo indebito di crediti.

**32.** Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008.

**33.** All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 a euro 2.582» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n.600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.»;

b) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 a euro 5.165»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento, e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;

e) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 a euro 2.582».

**34.** Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato.

**35.** I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, sono abrogati.

**36.** Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

**37.** In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute

al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

**38.** La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;

b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.

**39.** Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

**40.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi 38 e 39.

**41.** Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007

I - Continua.

## Commenti

alle procedure di controllo per utilizzo indebito dei crediti indicati.

### Comma 32

Le potenziali entrate derivanti dal controllo preventivo sulle compensazioni dei soggetti titolari di partita iva sono destinate a incrementare il «Fondo per interventi strutturali di politica economica», introdotto dal dl n. 282/2004, come modificato dalla legge n. 307/2004, per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, mentre per l'anno successivo opererà una riduzione pari a euro 183,8.

### Comma 33

Il comma interviene sulle sanzioni applicabili agli intermediari (Caaf) per l'attività, in particolare, di compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Imposta sul valore aggiunto.

La prima modifica riguarda la conversione da lire a euro relativamente agli importi comminati, di cui al primo comma, lettera a) e b) e del terzo comma, dell'art. 39 del dlgs n. 241/1997, concernente le norme di semplificazione degli adempimenti dichiarativi.

Le ulteriori modifiche riguardano la punibilità della violazione accertata in caso di liquidazione delle imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 36-bis, dpr n. 600/1973 (controllo automatizzato a cura dell'Amministrazione Finanziaria), dell'art. 36-ter dello stesso decreto (controllo formale) e degli articoli 54 e seguenti, dpr n. 633/1972 (rettifica e liquidazione dell'Imposta sul valore aggiunto).

Le violazioni sono tutte punibili, a eccezione di quelle per gli importi minimi non iscritti a ruolo, di cui all'art. 12-bis, dpr n. 602/1973, e in caso di ripetute o gravi violazioni da parte dei centri di assistenza fiscale, questi ultimi potranno subire un provvedimento di sospensione al rilascio del visto di conformità e di asseverazione, per un periodo compreso fra uno e tre anni. Nel caso in cui le violazioni siano ripetute e, pertanto, nel caso in cui l'interme-

diario fiscale risulti recidivo, successivamente al periodo di sospensione indicato, si rende possibile l'emissione di un provvedimento di inibizione al rilascio della certificazione, considerando violazione «grave» anche il mancato pagamento delle sanzioni indicate nell'art. 39, dlgs n. 241/1997. In presenza di violazioni per infedele asseverazione e di rilascio di certificato di conformità, di inosservanza delle disposizioni a carico degli intermediari per l'assistenza fiscale prestata a favore dei sostituti d'imposta e per la tardiva o omessa presentazione telematica delle dichiarazioni, si rendono applicabili le sanzioni disposte dal dlgs n. 472/1997, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, se compatibili mentre, il centro di assistenza fiscale è obbligato, in via «solidale» con il trasgressore, al pagamento di quanto dovuto per la sanzione irrogata.

Le violazioni concernenti l'infedele asseverazione o il visto di conformità, l'inosservanza delle disposizioni concernenti i sostituti d'imposta o l'omesso e tardivo invio telematico delle dichiarazioni sono contestate dalla Agenzia delle entrate regionale competente, facendo riferimento al domicilio fiscale del trasgressore e l'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni, unico per anno solare, può essere modificato e integrato, entro i termini di decadenza, dalla stessa direzione regionale.

Infine, i provvedimenti indicati, con particolare riferimento a quelli di sospensione o inibizione al rilascio, sono comunicati anche agli ordini di appartenenza degli intermediari che hanno commesso le infrazioni, al fine di procedere ad applicare ulteriori provvedimenti sanzionatori o disciplinari.

### Comma 34

Il comma interviene per sanare la presenza di contestazioni già in essere i cui al comma precedente, dopo le modifiche intervenute a cura del comma 34, della presente legge, per le sanzioni applicabili

ai centri di assistenza fiscale, di cui agli art. 7-bis e primo e terzo comma, art. 39, dlgs n. 241/1997, confermando che non si procede ad alcuna restituzione di quanto già pagato in precedenza dal trasgressore.

### Comma 35

Non è detraibile l'imposta relativa agli acquisti o alle importazioni di beni afferenti le operazioni esenti, di cui ai punti 6) e 7) dell'art. 10, dpr n. 633/192 (giochi e scommesse) e di mandato, mediazione e intermediazione delle stesse attività, con la necessità di effettuare il calcolo del prorata in presenza di operazioni che concedono anche il diritto alla detrazione.

### Comma 36

Le agevolazioni di carattere tributario (come, per esempio, l'applicazione dell'aliquota ridotta al 4%) e di altra natura riconosciute ai soggetti «diversamente abili» e a quelli con altre minorazioni, sia psichiche che fisiche, di cui all'art. 3, legge n. 104/1992, per l'acquisto di mezzi di locomozione, sono applicabili soltanto se l'autoveicolo risulta utilizzato in via «esclusiva» o «prevalente» a beneficio dei citati soggetti.

### Comma 37

Il comma prevede il recupero dell'imposta, data per differenza tra quella dovuta in assenza di agevolazioni e quella applicata per le agevolazioni spettanti al momento dell'acquisto dal soggetto con handicap o da chi per esso, per la cessione entro il biennio, sia a titolo oneroso che gratuito, delle autovetture destinate al servizio dei diversamente abili, fatto salvo il caso in cui la cessione avvenga per le esigenze derivanti dalla mutata situazione fisica o psichica.

### Comma 38

Il comma introduce l'obbligo a carico delle strutture sanitarie di procedere a incassare e registrare i corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività profes-

sionali dei medici e dei paramedici, svolte all'interno di dette strutture.

La riscossione dei compensi di detti lavoratori autonomi deve avvenire in modo unitario e le strutture sanitarie devono procedere a incassare l'onorario in nome e per conto del medico e del paramedico, riversandolo agli stessi contestualmente e registrando, nei libri contabili obbligatori o in apposito registro, i compensi citati incassati per ciascuna prestazione, effettuata nell'ambito della medesima struttura.

### Comma 39

Le strutture sanitarie dopo aver adempiuto a quanto indicato nel precedente comma per conto del medico o paramedico devono trasmettere l'ammontare complessivo dei compensi di ogni lavoratore autonomo in via telematica all'Agenzia delle entrate.

### Comma 40

Con apposito provvedimento dirigenziale dell'Agenzia delle entrate saranno definiti i termini e modalità di trasmissione dei corrispettivi da parte delle strutture sanitarie, di cui al comma precedente.

### Comma 41

L'invio telematico dei corrispettivi a cura delle strutture sanitarie sarà obbligatorio a decorrere dal prossimo 1° marzo 2007.

### Comma 42

Per le violazioni nella omessa o errata trasmissione telematica dei corrispettivi a cura delle strutture sanitarie, si rendono applicabili le sanzioni di cui agli articoli 9 (violazioni degli obblighi relativi alla contabilità) e 11 (altre violazioni in materia di imposte dirette e di Iva), dlgs n. 471/1997, pur rimanendo a carico del lavoratore autonomo gli adempimenti formali e sostanziali disposti per l'esercizio della propria attività.

I - continua